

0647887765



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Appunto per il Sottosegretario On.le Gianni

OGGETTO: Pubblicità ed informazione sanitaria alla luce della Legge 4 agosto 2006, n. 248-art.2, comma 1, lett. b).

La legge 5 febbraio 1992, n. 175, in materia di pubblicità sanitaria è solo *prima facie* in linea con le previsioni in materia di pubblicità informativa in materia di professioni di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, art.2, comma 1, lett. b). Infatti quest'ultimo elimina *"il divieto, anche parziale"* di pubblicità informativa, mentre nella legge n. 175/1992 sono contenute una molteplicità di limitazioni alla pubblicità professionale che il medesimo articolo 2 della prima "legge Bersani" ha implicitamente abrogato. Non potendosi fare espresso riferimento a tutte le leggi che regolamentano ogni singola professione intellettuale, il comma 1 del citato articolo 2, legge n. 248/2006, afferma inequivocabilmente che *"...dalla data di entrata in vigore del presente decreto (in realtà legge) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono..."* appunto tali limitazioni.

Si può affermare, pertanto, che sono incompatibili con il disposto del richiamato articolo 2, comma 1, lett. b) il divieto di utilizzare titoli, anche di specializzazione, conseguiti all'estero, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 175/1992, come pure la necessità per il professionista di ottenere il nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto di cui all'art. 2, comma 1, e incompatibile appare pure il secondo comma dell'articolo 2 nonché il regolamento ivi richiamato (DM 16 settembre 1994, n. 657).

0647887765

Infine in nessun punto la legge 175 in discorso sembra consentire la pubblicità *"sulle caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni"*, così come invece prevede la legge Bersani, materie che pertanto si dovevano ritenere escluse dal campo di applicazione della legge n. 175/1992.

Allo stesso modo non è in linea la previsione di cui all'articolo 40 del Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi nel dicembre 2006, quindi già in vigore della legge 248/2006, laddove prevede ancora la necessità di autorizzazione alla pubblicità da parte del consiglio dell'ordine.

Per il combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 248/2006 tutte le norme sopra citate sono da ritenersi abrogate o nulle di diritto.

Dr.ssa Isabella Raganelli

